

Allegato "A"

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE, L'ALLESTIMENTO E
LA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY DEL SISTEMA
INFORMATICO INTEGRATO (SII)**

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

Art. 1.	Valore delle premesse e degli allegati	4
Art. 2.	Oggetto del Contratto	4
Art. 3.	Decorrenza e durata	5
Art. 4.	Impegni specifici del Fornitore	5
Art. 5.	Condizioni di fornitura	5
Art. 6.	Proprietà dell'infrastruttura di Disaster recovery	6
Art. 7.	Collaudo	6
Art. 8.	Garanzia	6
Art. 9.	Penali	7
Art. 10.	Organi di gestione	8
Art. 11.	Corrispettivi	8
Art. 12.	Fatturazione	9
Art. 13.	Pagamenti	9
Art. 14.	Garanzia dell'esatto adempimento	10
Art. 15.	Divieto di cessione – Subappalto	10
Art. 16.	Risoluzione	11
Art. 17.	Forza maggiore	11
Art. 18.	Controversie	12
Art. 19.	Riservatezza	12
Art. 20.	Responsabilità civile	12
Art. 21.	Brevetti e diritti d'autore	13
Art. 22.	Registrazioni – oneri fiscali	13
Art. 23.	Disposizioni generali	13
Art. 24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 25.	Elezione di domicilio	14

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Acquirente Unico spa (in seguito indicato come **AU**), con sede e domicilio fiscale in Roma via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, codice fiscale n. ----- nella persona dell'Amministratore Delegato, ----- nato ----- C.F. -----;

E

La Società _____ (di seguito indicato come il Fornitore), con sede legale in _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato a _____, C.F. _____/

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito indicato come il **Fornitore**) costituito da:

_____,
con sede legale in xxxxxxxxxxxx, codice fiscale e partita IVA n. xxxxxxxxxxxx, nella persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxxx;

(di seguito, congiuntamente, le Parti);

PREMESSO CHE

- A. Il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII) è stato istituito presso l'AU dall'Art. 1-bis della legge n.129 del 2010 ed è disciplinato dalle Delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito AEEG);
- B. come previsto dal citato Art. 1-bis della legge n. 129 del 2010, il SII gestisce i flussi informativi fra gli attori del mercato energetico secondo i "principi di funzionamento" e i processi regolati dall'AEEG;
- C. l'AU in ottemperanza del d.lgs. n. 163 del 2006, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta n.----- come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. del;
- D. il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità su ciascuno di quelli che lo segue:

- Capitolato Tecnico (Allegato “B”);
- Offerta tecnica (Allegato “C”) ed economica del Fornitore (Allegato “D”);
- Capitolato generale d'appalto di AU (Allegato “E”).

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1 Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU della seguente fornitura più dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico (Allegato B) e nell'offerta tecnica (Allegato C) del Fornitore.

La fornitura comprende:

- a) **Prodotti hardware e software**, costituenti l'infrastruttura del centro di Disaster Recovery del SII, relativi a:
 - a.1) un Blade Center, conforme ai requisiti descritti al paragrafo 4.1 dell'allegato B;
 - a.2) un Sistema di Storage, basato su tecnologia EMC², come descritto al paragrafo 4.2 dell'allegato B;
 - a.3) Apparati di rete e sicurezza, come descritti al paragrafo 4.3 dell'allegato B;
 - a.4) Sistemi operativi di base e prodotti software, come descritti al paragrafo 4.4 dell'allegato B;
 - a.5) Armadi rack, conformi ai requisiti descritti al paragrafo 4.5 dell'allegato B;
- b) **Servizi di allestimento del centro di disaster recovery**, conformi a quanto specificato al paragrafo 4.6 dell'allegato B;
- c) **Servizi di assistenza e manutenzione**, su tutte le componenti fornite e sui lavori effettuati di posa in opera, installazione e cablaggio certificato, conformi a quanto specificato al paragrafo 4.7 dell'allegato B.
- d) **Prodotti software opzionali**, specificati al paragrafo 4.8, relativi a:
 - d.1) Software di Replica EMC² RecoverPoint;
 - d.2) Software di Virtualizzazione VMware e SRM.

I servizi ed i processi di cui alle lettere a), b) e c), ancorché definiti separatamente nel Capitolato Tecnico (Allegato “B”) e quotati separatamente nell'offerta economica (Allegato “D”), costituiscono la fornitura base. I prodotti di cui alla lettera d) costituiscono fornitura opzionale. AU si riserva di ordinare singoli componenti della fornitura opzionale in relazione all'evoluzione delle proprie esigenze a prezzi non

superiori a quelli esposti in sede d'offerta. La richiesta è effettuata mediante comunicazione scritta. Non sarà riconosciuto alcun importo per le componenti opzionali non richieste.

Art. 3. Decorrenza e durata

- 3.1 L'efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto.
- 3.2 Il presente Contratto ha la durata di 39 mesi (tre anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo Art. 16 e dovrà intendersi definitivamente cessato allo scadere dei mesi su indicati.

Art. 4. Impegni specifici del Fornitore

- 4.1 Il Fornitore si impegna a:
- a) eseguire le forniture ed i servizi di cui all'Art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, in conformità con quanto indicato nella documentazione allegata (allegati "B", "C", "D" ed "E");
 - b) osservare nella esecuzione della fornitura di cui all'Art. 2 le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AU;
 - c) eseguire le attività di cui all'Art. 2 con proprio personale specializzato;
 - d) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
 - e) rispettare, per quanto applicabili, le norme UNI EN ISO 9001/2008 (per il settore EA33);
 - f) rispettare, per quanto applicabili, le norme regolamentari di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5. Condizioni di fornitura

- 5.1 Il Fornitore si impegna a produrre, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il piano di dettaglio dei lavori e della progettazione esecutiva degli allestimenti, dei cablaggi e dei collegamenti da parte del Fornitore, come previsto dai tempi di realizzazione del progetto indicati al paragrafo 5.2 dell'Allegato B. Quando indicato è sottoposto alla verifica ed approvazione di AU, che potrà richiedere modifiche ed integrazioni.
- 5.2 Il Fornitore si impegna ad eseguire ed a completare la fornitura ed i servizi di cui all'Art.

2, lettere a) e b) nei tempi indicati al paragrafo 5.2 dell'Allegato B.

5.3 AU renderà disponibili per la esecuzione delle attività di cui all'Art.2 lettera b) e c) i locali indicati al paragrafo 4.6 dell'Allegato B.

5.4 Il Fornitore è tenuto a provvedere alla erogazione dei servizi richiesti secondo quanto indicato ai paragrafi 4.6 e 4.7 dell'Allegato B.

5.5 I nominativi ed i dati anagrafici delle persone che saranno impiegate per le attività richieste presso la sede del sito di disaster recovery dovranno essere comunicati, precisando i compiti loro assegnati, con l'anticipo di almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio della loro attività.

Art. 6. Proprietà dell'infrastruttura di Disaster recovery

6.1 AU acquisirà la proprietà dei prodotti hardware, software, dei materiali e di quant'altro utilizzato per realizzare l'infrastruttura di Disaster Recovery del SII, di cui all'Art. 2.1 lettere a), b) e d), nonché della documentazione prodotta dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

Art. 7. Collaudo

7.1 Non appena completata la realizzazione dell'infrastruttura del sito di Disaster Recovery, il Fornitore dovrà comunicare ad AU di essere "Pronto al Collaudo" e concorderà con il Piano di collaudo contenente le modalità di esecuzione e di verifica dello stesso, come previsto al paragrafo 5.3 dell'Allegato B.

7.2 Le operazioni relative al collaudo risulteranno da apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Fornitore.

7.3 Qualora l'esito del collaudo risultasse negativo, il Fornitore dovrà eliminare i difetti accertati entro i termini fissati dalla Commissione che, comunque, non potranno essere superiori a 20 (venti) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo. Tale procedura si ripeterà sino all'esito positivo del collaudo stesso, fatte salve le penali di cui al successivo Art. 9.

7.4 Dalla data del collaudo con esito positivo di cui al precedente comma 5 decorre la garanzia di cui al successivo Art. 8.

Art. 8. Garanzia

8.1 Il Fornitore assicura la garanzia per tutti i prodotti forniti ed i lavori effettuali di cui all'Art. 2, lettere a), b) come previsto nell'Allegato B. Detta garanzia viene data per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data del verbale di collaudo positivo Art. 7.2.

Art. 9. Penali

- 9.1 In caso di mancato rispetto dei termini indicati all'Art. 5.1, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ciascun giorno di ritardo.
- 9.2 In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della fornitura di cui all'Art. 5.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale il cui importo è determinato come segue:
- € 500,00 per ciascun giorno di ritardo sul pronti al collaudo;
 - € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo sulla conclusione del collaudo.
- 9.3 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui all'Art. 7.3 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 sino all'esito positivo del successivo collaudo.
- 9.4 Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato per tre volte, oltre all'applicazione delle penali, è facoltà di AU risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo Art. 16.
- 9.5 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui alla lettera c) dell'Art. 2.1 a partire dal collaudo positivo per tutta la durata del Contratto con livelli di servizio non inferiori a quelli indicati al paragrafo 6.3 dell'Allegato "B".
- 9.6 Il mancato rispetto dei livelli di servizio indicati al paragrafo 6.2 dell'Allegato "B" comporterà l'applicazione al Fornitore delle penali indicate nel medesimo paragrafo.
- 9.7 Il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie a rimuovere il disservizio, e non esclude o limita il diritto di AU al risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell'Art. 1382 codice civile.
- 9.8 La somma delle penali applicabili nell'intero periodo contrattuale, di cui all'Art. 3.2, non può essere superiore al tetto massimo del 10% dell'intero importo contrattuale di cui al successivo Art. 11. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superi il tetto massimo del 10%. AU si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 16.
- 9.9 Qualora AU rilevi che ci sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare calcolate secondo quanto disciplinato dal presente Contratto. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Qualora AU, sentito il Fornitore, ritenga comunque che l'inadempimento sussista, applicherà al Fornitore le penali conseguenti, ferma restando la facoltà per il Fornitore di valersi di quanto previsto al successivo Art. 18.
- 9.10 AU, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 14, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida o

procedimento giudiziario.

Art. 10. Organi di gestione

10.1 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, sarà istituito un Comitato di Coordinamento, composto da AU e dal Fornitore, con il compito di controllare l'avanzamento delle attività, individuare eventuali azioni necessarie a garantire il rispetto dei tempi e dei contenuti contrattuali. A tal fine il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà nominare e comunicare ad AU, le seguenti figure professionali, con i requisiti indicati al paragrafo 5.1 dell'Allegato B, allegando i relativi curricula:

- Il Responsabile della fornitura;
- Il Responsabile della realizzazione del centro DR
- Il Responsabile dei servizi di assistenza e manutenzione.

10.2 La sostituzione di tali figure potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a. su richiesta di AU entro 10 (dieci) giorni solari dalla formalizzazione della richiesta, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta da AU, a suo insindacabile giudizio, non adeguata alla perfetta esecuzione delle attività cui è stata assegnata dal Fornitore. L'esercizio da parte di AU di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per AU;
- b. su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano giustificati motivi che dovranno essere dimostrati con idonea documentazione, con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni solari e previa autorizzazione di AU.

10.3 Il Fornitore in entrambe le ipotesi su indicate dovrà presentare il curriculum vitae della nuova figura la quale dovrà possedere almeno le caratteristiche richieste nell'Allegato B. AU, qualora riterrà tale curriculum vitae adeguato autorizzerà la sostituzione. In caso di mancata autorizzazione da parte di AU il fornitore dovrà presentare un nuovo curriculum vitae. Nell'ipotesi in cui AU con riferimento ad un medesimo profilo non dovesse accettare per tre volte consecutive i curricula presentati dal Fornitore, potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16. Il Fornitore in ogni caso, dovrà assicurare con continuità la prosecuzione delle prestazioni contrattuali.

10.4 Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta di AU.

Art. 11. Corrispettivi

11.1 Per i prodotti hardware e software, costituenti l'infrastruttura del centro di Disaster Recovery del SII, di cui all'Art. 2.1 lettera a), è riconosciuto un corrispettivo complessivo di € _____, oltre IVA, di cui:

SCHEMA DI CONTRATTO

- € _____ per il Blade Center di cui al punto a.1 del medesimo Art. 2.1;
 - € _____ per il Sistema di Storage di cui al punto a.2 del medesimo Art. 2.1;
 - € _____ per gli apparati di rete e sicurezza, di cui al punto a.3 del medesimo Art. 2.1;
 - € _____ per il sistemi operativi di base e prodotti software, di cui al punto a.4 del medesimo Art. 2.1;
 - € _____ per gli armadi rack, di cui al punto a.5 del medesimo Art. 2.1;
- 11.2 Per i servizi di allestimento dell'infrastruttura di Disaster Recovery, di cui all'Art. 2.1 lettera b), è riconosciuto un corrispettivo a corpo di € _____, oltre IVA;
- 11.3 Per i Servizi di assistenza e manutenzione, di cui alla lettera c), è riconosciuto un corrispettivo complessivo di € _____, oltre IVA, relativo a servizi erogati per 36 mesi;
- 11.4 Per i prodotti software opzionali di cui di cui all'Art. 2.1 lettera d), il corrispettivo massimo è pari a € _____, oltre IVA;
- 11.5 Il corrispettivo complessivo massimo per l'intera fornitura di cui all'Art. 2.1 è pari a € ----- (-----), oltre IVA.

Art. 12. Fatturazione

- 12.1 La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l'RTI se applicabile) per la fornitura dei prodotti e dei servizi di cui all'Art. 21 avverrà come segue:
- a) Prodotti di cui all'Art. 2.1 lettera a) e b), con riferimento rispettivamente agli importi di cui agli Art.11.1 e Art.11.2:
 - 20% all'avvio dei lavori;
 - 72% all'esito positivo del collaudo;
 - 8% a fine contratto.
 - b) Servizi di cui all'Art. 2.1, lettera c): un canone trimestrale posticipato, a decorrere dalla data di collaudo positivo di cui all'Art.9, ove con canone trimestrale si intende un dodicesimo dell'importo di cui al precedente Art.11.3
 - c) Prodotti di cui all'Art. 2.1 lettera d), con riferimento al corrispettivo dei prodotti effettivamente ordinati, calcolato sulla base dei dettagli dei prezzi indicati al punto 4.8 dell'offerta economica:
 - 92% alla consegna;
 - 8% a fine contratto.

Art. 13. Pagamenti

- 13.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12 sarà effettuato

da AU sulla base di fatture emesse dal Fornitore (dai singoli componenti l'RTI, se applicabile) nei termini di cui alle lettere citate e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il protocollo ufficiale AU.

Art. 14. Garanzia dell'esatto adempimento

- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese, ai sensi e nelle modalità indicate dall'Art. 113 D. Lgs. 163/2006, idonea garanzia a favore di AU.
- 14.2 La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell'ultimo certificato di regolare esecuzione. Inoltre il Fornitore, al termine dell'efficacia della garanzia di cui sopra, dovrà prestare un'ulteriore fideiussione o polizza fideiussoria di valore pari a valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto.
- 14.3 Il fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il periodo di validità della stessa.
- 14.4 La prestazione della garanzia di cui al presente Articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 15. Divieto di cessione – Subappalto

- 15.1 In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Fornitore.
- 15.2 E' ammesso il subappalto, nel rispetto dell'art. 118 della legge 163/2006 e s.m.i., in misura non superiore al 30% della fornitura prevista.
- 15.3 Qualora il Fornitore intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà depositare presso AU il relativo contratto di subappalto insieme alla certificazione di insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.. Inoltre il Fornitore è tenuto a dimostrare il rispetto

da parte del subappaltante delle condizioni di partecipazione di cui al bando di gara e al Capitolato tecnico.

- 15.4 Il Fornitore, qualora affidi parte delle attività di cui all'Art. 2 a subappaltatori terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subappaltatori.

Art. 16. Risoluzione

- 16.1 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 o quest'ultima sia dichiarata fallita (o diviene soggetta ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
- 16.2 AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto.
- 16.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
- In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare ad AU, con le modalità dallo stesso indicate, tutti i prodotti e semilavorati di cui al precedente Art. 2 nello stato di realizzazione raggiunto.

Art. 17. Forza maggiore

- 17.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità

di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Art. 18. Controversie

- 18.1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.
- 18.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.
- 18.3 Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.

Art. 19. Riservatezza

- 19.1 Le notizie e i dati relativi alla organizzazione ed all'attività di AU, nonché sulla struttura e l'architettura di dettaglio del SII, venuti a conoscenza del personale del Fornitore o di suoi subappaltatori, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.
- 19.2 I divieti di cui ai precedenti comma 1 e 2 sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dal Fornitore o di suoi subappaltatori in esecuzione del presente Contratto ed a tutta la documentazione relativa.

Art. 20. Responsabilità civile

- 20.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un importo non superiore all'importo totale del presente Contratto.

Art. 21. Brevetti e diritti d'autore

- 21.1 AU non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
- 21.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne AU da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

Art. 22. Registrazioni – oneri fiscali

- 22.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Art. 23. Disposizioni generali

- 23.1 Le parti convengono che gli obblighi derivanti dagli articoli 7 “Proprietà del software” e 25 “Riservatezza” sopravviveranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi causa.
- 23.2 Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
- 23.3 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra AU ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività.

Art. 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 24.1 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG n.-----.
- 24.2 Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.
- 24.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

Art. 25. Elezione di domicilio

25.1 A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue:

(i) quanto ad AU: Via Guidubaldo del Monte n. 45 00197 Roma –

Tel 06 ... - Fax 06 ...;

(ii) quanto al Fornitore: _____-

Tel ... - Fax

25.2 Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

Per il Fornitore

Per AU

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 6 (Proprietà del software), Art. 7 (Collaudi), Art. 8 (Garanzia) Art. 9 (Penali), Art. 9.10 (per la parte relativa alla compensazione), Art. 13 Pagamenti, Art. 15 (Divieto di cessione - subfornitori), Art. 16 (Risoluzione), Art. 18 (Controversie), Art. 19 (Riservatezza), Art. 21 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 22 (Registrazione – oneri fiscali).

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Roma, lì _____